



# IL FISCO FA LO SCONTO A CHI AVVIA UNA NUOVA ATTIVITÀ

Il prelievo si ferma al 5% per i primi cinque anni  
Per i professionisti accesso con limite a 30mila euro

**Gianfranco Ferranti**

Il regime fiscale di vantaggio sarà soltanto quello **forfettario**, nel quale viene di fatto "incorporato" il regime "dei minimi" per le nuove attività, che non sarà più applicabile fino al 35° anno di età. Le soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime sono state elevate di 10mila euro e raggiungono i 30mila euro per le attività professionali ed equiparate. La **contribuzione degli artigiani e commercianti sul reddito forfettario** sarà ridotta del **35 per cento**. Quella delle partite Iva iscritte alla gestione separata viene bloccata e per i professionisti arrivano maggiori tutele contrattuali e assistenziali, come illustrato negli articoli a fianco.

Sono queste le principali novità previste nel Ddl Stabilità per il 2016 e con le quali si dovranno misurare gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che intendono fruire del regime di favore. Attualmente è previsto che chi si avvale del regime forfettario può fruire, per il periodo d'inizio dell'attività e per i due successivi, della riduzione di un terzo del reddito, il che equivale all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 10 anziché al 15 per cento. Dal 2016 si applicherà, invece, l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività: è stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell'applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Sarà, naturalmente,

possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l'aliquota del 15 per cento. Di tale regime possono in ogni caso fruire senza limiti di tempo anche i soggetti che non esercitano una "nuova" attività. Per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 e si sono avvalsi del regime forfettario, fruendo della riduzione di un terzo del reddito, è stata espressamente stabilita l'applicazione delle nuove regole per i successivi quattro anni (dal 2016 al 2019).

Non è stata prevista, invece, una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire, ricorrendone ai presupposti, del regime "dei minimi". Nella legge 190/2015 era stabilito che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza del quinquennio e al compimento del 35° anno di età. In sede di conversione del Dl 192/2014 è stato poi previsto che lo stesso regime poteva essere scelto dai soggetti la cui attività fosse iniziata nel 2015. Il Ddl di stabilità non ha abolito tali previsioni e si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza (compreso il prolungamento fino al 35° anno).

Un'altra novità interessa i lavoratori dipendenti che svolgono un'attività produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per la quale ricorrono i requisiti per fruire del re-

gime agevolato. È prevista l'abolizione della norma in base alla quale è possibile fruire del regime forfettario se i redditi conseguiti nell'esercizio di tali attività sono di ammontare prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente ed assimilati. Anche tale intervento appare opportuno perché la condizione risulta difficile da rispettare, dovendosi, per effettuare la verifica, prevedere all'inizio dell'anno quale sarà l'ammontare dei redditi che saranno prodotti. Per risolvere il problema è stato previsto che si possa accedere al regime forfettario se «nell'anno precedente» sono percepiti redditi di lavoro dipendente ed assimilati di ammontare non superiore a 30mila euro. È, inoltre, stabilito che la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato: non è stato precisato il momento della cessazione, che dovrebbe avvenire nel periodo precedente.

Si ritiene che tale previsione possa consentire di non considerare le pensioni, incentivando l'emersione del doppio lavoro eventualmente svolto "in nero" dai pensionati. È stata, infine, prevista l'eliminazione della disposizione che consentiva di non applicare il livello minimo di contribuzione per artigiani e commercianti e la sua sostituzione con la riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. In base al tenore letterale della norma tale riduzione dovrebbe, quindi, riguardare la contribuzione ordinaria, ma potrebbe essere estesa anche al detto "minimale".

## Le uscite

### LUNEDÌ

#### La casa

Dal taglio della Tasi per l'abitazione principale alla proroga dei bonus sui lavori

### MARTEDÌ

#### Fisco e imprese

Le regole sugli incentivi agli investimenti e gli altri sconti fiscali

### MERCOLEDÌ

#### Pensioni e sanità

Dal part-time per chi sta per chiudere la carriera lavorativa ai tagli alla sanità

### OGGI

#### Le partite Iva

Le nuove regole su Fisco e contributi per i professionisti

### DOMANI

Lavoro e pubblico impiego  
Dalla decontribuzione per le assunzioni ai tagli nella Pa

## LEGENDA: I BENEFICIARI

F

Famiglie

I

Imprese

P

Professionisti

PA

Pubblica amm.